

CIRCOLARE 20 maggio 2015, n. 15.

**Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio: obblighi pubblicazione.**

AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI  
 AGLI ORGANISMI REGIONALI  
 AI DIPARTIMENTI REGIONALI  
 AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI PUBBLICI E GLI ORGANISMI DELLA REGIONE  
 e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
 UFFICIO DI GABINETTO  
 AGLI ASSESSORI REGIONALI  
 UFFICI DI GABINETTO  
 ALLA CORTE DEI CONTI  
 SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Decreto"), recepito nella Regione in ultimo con l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ha introdotto notevoli innovazioni anche riguardo agli obblighi di pubblicazione dei dati e dei documenti contabili degli enti e degli organismi strumentali della Regione.

La presente circolare intende fornire un compendio della nuova normativa per l'assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione relativi agli enti ed organismi strumentali della Regione, tenendo presente che sussistono:

- a) obblighi di pubblicazione in capo agli organismi ed enti strumentali, relativi ai propri dati e documenti contabili;
- b) obblighi di pubblicazione in capo alla Regione per i dati ed i documenti contabili degli organismi ed enti strumentali.

Quanto al punto a), gli enti e gli organismi strumentali della Regione hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti:

1. il rendiconto semplificato per il cittadino (art.11, comma 2);
2. il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 18-bis, comma 2);
3. tutti i documenti contabili previsti dai rispettivi ordinamenti (art. 76, comma 1);
4. le variazioni del bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato e il bilancio gestionale assestato (All. A/1 punto 9.2).

Con riferimento al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, previsto dall'art. 18 bis del Decreto, si precisa che le relative disposizioni sono in atto sospese in quanto l'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo stabilisce che "L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti".

Al contempo la Regione deve pubblicare per i propri enti ed organismi (punto b):

1. i bilanci (art. 47, comma 5);
2. i rendiconti (art. 65, comma 1);
3. il bilancio di previsione finanziario e il bilancio gestionale (All. A/1 punto 9.2).

Per tali obblighi bisogna distinguere:

- i casi in cui i documenti contabili deliberati dagli enti e dagli organismi sono immediatamente esecutivi;
- i casi in cui i documenti contabili vengono resi esecutivi mediante atto di formale approvazione da parte del Dipartimento che esercita la vigilanza amministrativa.

Nella prima ipotesi l'ente o l'organismo dovrà trasmettere tempestivamente il documento contabile o i dati da pubblicare al Dipartimento regionale di riferimento, secondo le modalità stabilite da questo: il Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa curerà la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di tutti i dati relativi ai propri enti e organismi.

Nel secondo caso il Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa provvederà autonomamente a pubblicare sul proprio sito i dati e i documenti contabili non appena li avrà resi esecutivi con i propri atti amministrativi.

Si ricorda che i dati e i documenti vanno pubblicati in formato aperto; per formato aperto si intende qualsiasi formato non proprietario e che consenta la successiva possibilità di rielaborazione dei dati; i documenti in formato aperto attualmente inseribili all'interno del portale internet regionale appartengono alle seguenti tipologie: .csv, .xml, .pdf, .pdf/a, .html.

Si ritiene opportuno richiamare, altresì, il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare le disposizioni dell'art. 29 di detto Decreto in ordine agli "Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi".

Gli enti destinatari della presente e delle disposizioni del Decreto relative agli obblighi di pubblicazione dovranno tenere conto in particolare anche degli artt. 2, 4 e 8 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, recante: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" emanato in attuazione del predetto decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Si raccomanda ai Dipartimenti regionali di dare massima diffusione alle presenti istruzioni presso tutti gli enti strumentali e tutti gli organismi strumentali da essi dipendenti, ivi inclusi i soggetti che hanno forma privatistica, escluse le società, da annoverare comunque tra gli enti strumentali secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 11 ter e dell'art. 2 del Decreto.

Gli enti e gli organismi regionali dovranno attivarsi con immediatezza per la corretta applicazione delle presenti istruzioni; i revisori dei conti vigileranno affinché gli enti seguano le presenti direttive.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e inserita nel sito internet della Regione siciliana ([www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)), nella *homepage* del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari.

*Il ragioniere generale*

della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO

(2015.21.1363)017

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

CIRCOLARE 25 maggio 2015, n. 4.

**Direttiva per l'accreditamento istituzionale delle strutture eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, legge n. 833/78, e delle strutture eroganti prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da disturbo autistico.**

AI DIRETTORI GENERALI  
 DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

Come è noto, l'art. 26 della legge n. 833/78 prevede che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e

sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa, vengano erogate, quando l'Azienda sanitaria provinciale non sia in grado di fornire il servizio direttamente, mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni aventi i requisiti indicati dalla legge.

Il superiore dettato legislativo viene riaffermato con la legge n. 104/92, nella quale all'art. 3 è previsto che la persona affetta da handicap ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Anche la Regione siciliana con il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011/2013" approvato con D.P.R.S. n. 282 del 18 luglio 2011 si è impegnata a garantire una reale e completa attuazione dei diritti delle persone con disabilità, mettendo in atto risposte sanitarie, tramite le aziende sanitarie provinciali, rapportate alla crescente domanda di assistenza, individuando nel distretto la sede di riferimento che deve garantire l'erogazione di prestazioni adeguate alla popolazione.

Tali citati intendimenti non possono però, in alcun modo, confliggere con i dettami della buona amministrazione e dei limiti di spesa fissati relativamente all'aggregato di spesa regionale e provinciale per le strutture eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, legge n. 833/78, e per le strutture eroganti prestazioni in favore di pazienti affetti da disturbo autistico.

A tal fine, dovendo questo Assessorato attivare gli interventi programmatori di competenza e nel rispetto della normativa successivamente intervenuta in termini di LEA e di appropriatezza delle prestazioni con la circolare assessoriale n. 9 del 21 maggio 2014 - "Direttiva per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, legge n. 833/78, e delle strutture eroganti prestazioni sanitarie in favore di pazienti affetti da disturbo autistico", è stata disposta la sospensione degli accreditamenti istituzionali relativamente alle strutture sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78, nonché delle strutture eroganti prestazioni in favore di pazienti affetti da disturbo autistico, nelle more della determinazione del fabbisogno sanitario complessivo per singola tipologia assistenziale e relativamente al territorio di ciascuna azienda sanitaria provinciale nel settore di che trattasi.

L'apposito tavolo tecnico istituito ha affrontato la tematica in questione e, a fronte dei dati sanitari acquisiti dalle singole aziende sanitarie provinciali e delle valutazioni epidemiologiche effettuate, ha esitato una proposta tecnica relativamente alla rideterminazione dei tetti di spesa, al numero di ulteriori prestazioni pro-die di riabilitazione ex art. 26 accoglibili ed al fabbisogno di centri dedicati all'assistenza di pazienti affetti da disturbo autistico. Tale ulteriore necessità assistenziale riferita alle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 trova, in atto, capienza all'interno delle prestazioni già accreditate e non contrattualizzate dalle rispettive aziende sanitarie provinciali.

Pertanto, vista la proposta esitata dal tavolo tecnico, in considerazione di quanto disposto con D.A. 15 aprile 2015 "Determinazione degli aggregati di spesa per il triennio 2015-2017 per i centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78" non si procederà ad alcun nuovo provvedimento di accreditamento istituzionale di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, legge n. 833/78, ritenendo adeguata e compatibile con le risorse disponibili l'offerta garantita sul territorio regionale dalle strutture già accreditate.

Relativamente all'assistenza ai soggetti affetti da disturbo autistico il fabbisogno di strutture accreditate è fissato in una struttura semiresidenziale in ciascuna Azienda sanitaria delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, e in due strutture semiresidenziali in ciascuna delle Aziende sanitarie delle province di Catania, Messina e Palermo. Potranno essere accreditate ulteriori strutture semiresidenziali eccedenti la previsione minima di cui sopra, su richiesta motivata del direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente indirizzata all'Assessorato della salute e corredata da una dettagliata relazione tecnico-sanitaria che, ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lvo n. 502/92, valuti il fabbisogno assistenziale sul territorio in rapporto all'offerta di prestazioni già disponibile ed attesti la compatibilità con le risorse finanziarie dell'Azienda.

La presente circolare sarà pubblicata, in forma integrale, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato della salute.

L'Assessore: BORSELLINO

(2015.23.1431)102

## RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISO DI RETTIFICA

### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 7 maggio 2015, n. 9.

#### Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 20 del 15 maggio 2015, all'articolo 67, secondo comma, quinto rigo, dopo la parola "quiescenza" la parola "se" deve intendersi sostituita con la parola "e".

(2015.23.1470)083